

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1057 DEL 07/06/2024

DELIBERAZIONE  
del

***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: ACCORDO DI DISPONIBILITÀ EX DGRV N. 549/2005 CON LA STRUTTURA EXTRAOSPEDALIERA DI CHIRURGIA POLIAMBULATORIO SAN GAETANO SRL, SEDE DI THIENE – ANNO 2024.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE  
Anno Proposta: 2024    Numero Proposta: 1103/24

*Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to dr.ssa Maria Oliviera Cordiano.*

---

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n. 2501 del 6/08/2004 e n. 549 del 25/02/2005, in attuazione della L.R. n. 22/2002, ha approvato la classificazione delle strutture che erogano prestazioni di assistenza e specialistica ambulatoriale, in particolare per l'area della c.d. chirurgia ambulatoriale, dividendole, a seconda della complessità strutturale, tecnologica ed organizzativa in "ambulatori chirurgici" e "ambulatori chirurgici con sala chirurgica";
- la citata D.G.R.V. n. 2501/2004 ha altresì individuato una terza tipologia di struttura, denominata "struttura extraospedaliera di chirurgia", che eroga prestazioni di chirurgia, non in regime di ricovero, con caratteristiche intermedie tra l'ambulatorio chirurgico con sala chirurgica e le strutture di ricovero in day surgery;
- la "struttura extraospedaliera di chirurgia" definita anche come "Struttura ambulatoriale dotata di sala operatoria", organizzata per effettuare procedure diagnostiche invasive e chirurgiche praticabili senza ricovero, le quali comportano la somministrazione di anestesia locale, plessica, loco-regionale, generale, con il coinvolgimento diretto dell'anestesista oltre a garantire la reperibilità di un medico per la gestione di eventuali complicanze nelle 24 ore successive alla procedura, deve formalizzare un accordo di disponibilità con una struttura di ricovero per acuti di riferimento che consenta un organizzato trasferimento dei pazienti che manifestino complicazioni e/o evoluzioni che richiedono il ricovero e che consenta alla struttura extraospedaliera, tramite il proprio medico anestesista, l'utilizzo di farmaci di categoria H;
- la citata D.G.R.V. n. 549/2005 specifica che "Per quanto concerne l'eventuale utilizzo dei farmaci di categoria H per la somministrazione dell'anestesia presso le due tipologie di strutture di chirurgia ambulatoriale (ambulatorio con sala chirurgica e struttura extraospedaliera di chirurgia), si ritiene di introdurre, quale requisito minimo specifico per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle stesse, in aggiunta a quelli previsti dal gruppo di lavoro, la sussistenza di un accordo formalizzato con una struttura di ricovero per acuti che consenta all'ambulatorio stesso, per il tramite del proprio medico anestesista, l'accesso ai farmaci di cui trattasi. Tale accordo dovrà specificare le singole responsabilità nei vari momenti di trasferimento ed utilizzo dei farmaci stessi, prevedendo adeguati registri di carico e scarico, o comunque strumenti tali da garantire in qualsiasi momento la rintracciabilità dei dati sull'utilizzo di detti farmaci e le relative responsabilità";
- il corrispettivo annuo a carico della struttura per la disponibilità all'accoglimento di pazienti presso una struttura di ricovero per acuti, è stato definito come da indicazione delle circolari regionali n. 559122/2005 e 687044/2007, che stabiliscono un range di importo minimo - massimo compreso tra € 6.000,00 e € 12.000,00 + IVA derogabile, calcolato in base al carico dei pazienti presunto, periodicamente rivalutato in relazione all'effettivo utilizzo del servizio; alla struttura sarà addebitato anche il costo degli eventuali farmaci in fascia H richiesti, maggiorato di una percentuale del 5% per spese generali oltre a IVA;
- con deliberazione n. 2367 del 16/12/2022 questa Azienda ha approvato per l'anno 2023 l'accordo di disponibilità con la Società "Poliambulatorio San Gaetano srl", sede di Thiene;
- con nota prot. n. 102722 del 06/12/2023, la Società Poliambulatorio San Gaetano srl. ha chiesto il rinnovo dell'accordo per l'anno 2024;
- con nota prot. n. 104127 del 12/12/2023, agli atti, questa Direzione ha chiesto alla U.O.C. Contabilità e Bilancio l'emissione di fattura attiva per l'istruttoria di rinnovo per l'anno 2024

dell'accordo in oggetto con la Struttura Extraospedaliera di Chirurgia Poliambulatorio San Gaetano Srl, sede di Thiene;

- con mail del 19/01/2024, agli atti, la U.O.C. Contabilità e Bilancio ha comunicato la ricevuta dell'esito positivo dell'incasso della fattura attiva n. 3449 del 20/12/2023, relativa alla quota spettante per l'istruttoria del rinnovo dell'accordo in oggetto;
- con nota agli atti del 09/02/2024 il Direttore della UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale, si è espresso favorevolmente sulla richiesta;
- con nota agli atti il Direttore Medico dell'Ospedale di Santorso, si è espresso favorevolmente sulla richiesta;

Ritenuto che la documentazione necessaria dell'istruttoria sia completa e la regolarità della richiesta sia stata verificata nella sua regolarità e compatibilità con i fini istituzionali dell'Azienda Ulss e con la normativa vigente;

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare, per l'anno 2024, l'accordo di disponibilità ex DGRV 549/2005 con la Società Poliambulatorio San Gaetano srl, sede di Thiene, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
- prendere atto del pagamento della quota relativa all'anno 2024 di € 6.000,00 più IVA, e di prevedere eventuali altri importi per consegna di farmaci di fascia H richiesti e valorizzati come da testo dell'accordo allegato a cui si rimanda.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

#### DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2024, l'accordo di disponibilità ex DGRV 549/2005 con la Società Poliambulatorio San Gaetano srl, sede di Thiene, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del pagamento della quota relativa all'anno 2024 di € 6.000,00 + IVA, e di prevedere eventuali altri importi per consegna di farmaci di fascia H richiesti e valorizzati come da testo dell'accordo allegato a cui si rimanda, al conto del Bilancio Economico per l'esercizio 2024, n. AA1090000 "Altri proventi diversi";
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L. vo 14/03/13 n. 33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

|  |                                                                                     |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                     |  |
|  | <b>ACCORDO DI DISPONIBILITA' EX D.G.R.V. N. 549/05 TRA LA</b>                       |  |
|  | <b>STRUTTURA EXTRAOSPEALIERA DI CHIRURGIA</b>                                       |  |
|  | <b>POLIAMBULATORIO SAN GAETANO s.r.l. E L'AZIENDA ULSS</b>                          |  |
|  | <b>n°7 PEDEMONTANA.</b>                                                             |  |
|  | <b>TRA</b>                                                                          |  |
|  | l'Azienda ULSS n°7 Pedemontana, con sede in Bassano del Grappa, Via dei Lotti       |  |
|  | 40, codice fiscale e P.IVA n. 00913430245, per brevità di seguito denominata        |  |
|  | Azienda, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso |  |
|  | il 4/05/1967,                                                                       |  |
|  | <b>E</b>                                                                            |  |
|  | Il Poliambulatorio San Gaetano srl, con sede legale in Via Milano n. 2 –            |  |
|  | 36016 Thiene (VI), e sede operativa in Via Val Cismon n. 33/A – 36016               |  |
|  | Thiene (VI), Codice Fiscale/Partita IVA 03207300249, nella persona del              |  |
|  | legale rappresentante ing. Lamberto Zancan, nato a Calvene (VI) il                  |  |
|  | 14/04/1951.                                                                         |  |
|  | <b>PREMESSO CHE</b>                                                                 |  |
|  | - in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e 8-quater del D.L.vo          |  |
|  | 30.12.1992 n. 502 s.m.i. e dal D.P.R. 14.1.1997 in materia di requisiti             |  |
|  | strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività     |  |
|  | sanitarie, la Regione Veneto con la L.R. n. 22/2002 ha disciplinato la materia      |  |
|  | dell'autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e      |  |
|  | socio –sanitarie;                                                                   |  |
|  | - la D.G.R.V. n. 2501 del 6.8.2004 ha provveduto alla classificazione delle         |  |
|  | strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistiche ambulatoriale e      |  |
|  | approvato il Manuale di attuazione della L.R. n. 22/02 contenente norme in          |  |
|  | 1                                                                                   |  |

|  |   |                                                                                                                                |   |
|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |   | materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e sociali;                                                |   |
|  | - | detta classificazione ha contemplato l'area della chirurgia ambulatoriale che                                                  |   |
|  |   | concerne l'effettuazione, a livello ambulatoriale, di procedure diagnostiche                                                   |   |
|  |   | invasive e/o interventi chirurgici praticabili senza ricovero e che in tale ambito                                             |   |
|  |   | sono state individuate e definite due tipologie di strutture (gli “ambulatori                                                  |   |
|  |   | chirurgici” e “gli ambulatori chirurgici con sala chirurgica”);                                                                |   |
|  | - | la D.G.R.V. n. 2501 del 6.8.2004 ha altresì individuato una terza tipologia di                                                 |   |
|  |   | struttura che eroga prestazioni di chirurgia non in regime di ricovero con                                                     |   |
|  |   | caratteristiche strutturali, tecnologiche ed organizzative intermedie tra                                                      |   |
|  |   | l'ambulatorio chirurgico con sala chirurgica e le strutture di ricovero in day                                                 |   |
|  |   | surgery, rinviando ad apposito tavolo tecnico il compito di definirne i contenuti                                              |   |
|  |   | sia in termini di definizione che di requisiti;                                                                                |   |
|  | - | con D.G.R.V. n. 549 del 25.2.2005 è stato, quindi, successivamente approvato il                                                |   |
|  |   | documento elaborato dal gruppo tecnico che individua e definisce la terza                                                      |   |
|  |   | tipologia di struttura denominata “Struttura Extraospedaliera di Chirurgia”;                                                   |   |
|  | - | la “Struttura Extraospedaliera di Chirurgia”, così come l’ “Ambulatorio                                                        |   |
|  |   | chirurgico con sala chirurgica”, oltre a garantire la reperibilità di un medico per                                            |   |
|  |   | la gestione di eventuali complicanze nelle 24 ore successive alla procedura,                                                   |   |
|  |   | deve:                                                                                                                          |   |
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>formalizzare un accordo di disponibilità con una struttura di ricovero per</li> </ul>   |   |
|  |   | acuti di riferimento che consenta un organizzato trasferimento dei pazienti                                                    |   |
|  |   | che manifestino complicazioni e/o evoluzioni che richiedono il ricovero;                                                       |   |
|  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>formalizzare un accordo con una struttura di ricovero per acuti che consenta</li> </ul> |   |
|  |   | alla Struttura Extraospedaliera, tramite il proprio medico anestesista,                                                        |   |
|  |   | l'utilizzo di farmaci di categoria H;                                                                                          |   |
|  |   |                                                                                                                                | 2 |

|  |                                                                                                                           |   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |                                                                                                                           |   |
|  | - con circolare prot. n. 559112/500800 del 4.8.2005 la Regione Veneto ha                                                  |   |
|  | indicato alcuni elementi che l'accordo deve necessariamente avere e ha                                                    |   |
|  | precisato:                                                                                                                |   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>che l'accordo ha la finalità di garantire al paziente, che ha subito un</li> </ul> |   |
|  | intervento presso la Struttura Extraospedaliera, la prosecuzione                                                          |   |
|  | dell'assistenza sanitaria in una struttura a priori identificata (evitando così                                           |   |
|  | una difficoltosa ricerca di un istituto disponibile) qualora venga ravvisata                                              |   |
|  | la necessita di prolungarne l'osservazione per sopravvenute complicanze                                                   |   |
|  | che non rendono possibile il rientro o la permanenza del paziente al                                                      |   |
|  | proprio domicilio;                                                                                                        |   |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>che in linea generale nessun onere aggiuntivo conseguente ad esiti</li> </ul>      |   |
|  | dell'attività chirurgica ambulatoriale potrà in alcun caso essere posto a                                                 |   |
|  | carico del Servizio Sanitario Regionale;                                                                                  |   |
|  | - con nota prot. n. 102722 del 06/12/2023, il centro Poliambulatorio San Gaetano                                          |   |
|  | srl., in possesso dell'autorizzazione sanitaria per l'attività di Struttura                                               |   |
|  | Extraospedaliera di Chirurgia, ha chiesto il rinnovo dell'accordo di disponibilità                                        |   |
|  | ex D.G.R.V. n. 549/2005 per l'anno 2024;                                                                                  |   |
|  | - la distanza chilometrica tra il Presidio ospedaliero di rete di Santorso                                                |   |
|  | dell'Azienda ULSS n°7 Pedemontana e la Struttura Extraospedaliera                                                         |   |
|  | Poliambulatorio San Gaetano consente un tempo di percorrenza non è superiore                                              |   |
|  | a 60 minuti;                                                                                                              |   |
|  | - La Struttura Privata è assicurata, per il periodo di durata del presente accordo,                                       |   |
|  | per la responsabilità civile verso terzi e occupati con la Compagnia Generali                                             |   |
|  | (Agenzia di Assicurazioni Studio Romagna Broker) con il seguente massimale                                                |   |
|  | Euro 5.000.000,00 € primo rischio per ogni sinistro.                                                                      |   |
|  |                                                                                                                           | 3 |

|  |                                                                                           |   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |                                                                                           |   |
|  | <b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>                                              |   |
|  | <b>ART. 1 - Oggetto e finalità</b>                                                        |   |
|  | L'Azienda ULSS n°7 Pedemontana si obbliga ad accogliere presso il Presidio                |   |
|  | ospedaliero di rete di Santorso il paziente della Struttura Sanitaria Poliambulatorio     |   |
|  | San Gaetano s.r.l. – riconosciuto Struttura Extraospedaliera di chirurgia e come in       |   |
|  | premessa individuato (d'ora in poi Struttura Extraospedaliera) - che entro le 48 ore      |   |
|  | successive all'intervento presenti complicazioni e/o evoluzioni cliniche tali da          |   |
|  | rendersi necessario il ricovero, e alla fornitura su richiesta di farmaci di categoria H. |   |
|  | <b>ART. 2 - Accoglienza</b>                                                               |   |
|  | L'accoglienza è attivata entro le 48 ore dall'intervento, su richiesta della Struttura    |   |
|  | Extraospedaliera, nei casi sia necessario <b>prolungare l'osservazione</b> per            |   |
|  | sopravvenute complicate che non rendono possibile il rientro del paziente a               |   |
|  | domicilio ovvero nei casi in cui il paziente, già rientrato al domicilio, necessiti       |   |
|  | subito di ulteriori cure collegate all'intervento entro il medesimo arco temporale di     |   |
|  | 48 ore.                                                                                   |   |
|  | In entrambi i casi la Struttura Extraospedaliera dovrà farsi carico di organizzare a      |   |
|  | sue spese il trasferimento del paziente, assicurando la presenza di un proprio            |   |
|  | medico nella fase di stabilizzazione ed una assistenza sanitaria adeguata al caso         |   |
|  | nella fase di trasporto al Presidio ospedaliero.                                          |   |
|  | In nessun caso di necessità di osservazione prolungata il trasferimento del paziente      |   |
|  | potrà avvenire utilizzando i mezzi del SUEM 118.                                          |   |
|  | <b>Art. 3 - Accoglienza in caso di urgenza ed emergenza</b>                               |   |
|  | Le funzioni e le prerogative del servizio SUEM 118 competente per territorio              |   |
|  | restano garantite <b>esclusivamente nei casi di urgenza ed emergenza</b> occorsi entro    |   |
|  | le 48 ore successive all'intervento.                                                      |   |
|  |                                                                                           | 4 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|  | Il servizio SUEM 118 dovrà essere in ogni caso informato del presente accordo a cura della Struttura Extraospedaliera.                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|  | <b>Art. 4 - Il medico inviante e consenso informato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|  | Il medico inviante dovrà restare sempre a disposizione dei colleghi del Presidio Ospedaliero per le necessità del caso.                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|  | La richiesta di ricovero del medico inviante dovrà essere corredata di tutta la documentazione sanitaria, ivi compreso il consenso informato del paziente all'intervento, nonché di dettagliata relazione clinica in ordine all'intervento subito dal paziente, alle cure prestate e alle complicazioni e/o evoluzioni cliniche a causa delle quali viene richiesto il ricovero. |   |
|  | L'informativa al paziente e il relativo consenso informato rilasciato alla Struttura Extraospedaliera dal proprio paziente prima dell'intervento dovranno dare atto della conoscenza da parte di quest'ultimo del presente accordo e del relativo contenuto.                                                                                                                     |   |
|  | <b>Art. 5 - Percorso operativo di accesso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|  | L'accesso del paziente della Struttura Extraospedaliera che ha subito l'intervento chirurgico avviene sempre attraverso l'UOC di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero, la quale applicherà i propri protocolli.                                                                                                                                                              |   |
|  | Sulla necessità del ricovero e sulla destinazione del paziente (che presuppone la conseguente individuazione della/e Struttura/e Complessa/e del Presidio Ospedaliero da coinvolgere) deciderà, di volta in volta, il Dirigente Medico del Pronto Soccorso che ha in carico il paziente.                                                                                         |   |
|  | Le dimissioni del paziente saranno invece stabilite dal Direttore della Struttura Complessa cui il paziente è stato inviato per il ricovero.                                                                                                                                                                                                                                     |   |
|  | In deroga a quanto previsto dall'art. 10, cpv. 3, allo scadere dei primi sei mesi di applicazione del presente accordo, il percorso operativo di accesso potrà essere                                                                                                                                                                                                            |   |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 |

|  |                                                                                         |   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  |                                                                                         |   |
|  | modificato dall’Azienda ULSS n°7 Pedemontana, a suo insindacabile giudizio,             |   |
|  | previa comunicazione alla Struttura Extraospedaliera. Quanto sopra sulla base di        |   |
|  | una valutazione discrezionale dei primi sei mesi di monitoraggio che dovessero          |   |
|  | rendere opportuna la modifica del percorso.                                             |   |
|  | <b>Art. 6 - Accesso ai farmaci di classe H</b>                                          |   |
|  | L’Azienda ULSS 7 Pedemontana consente alla Struttura Extraospedaliera di                |   |
|  | accedere, tramite il proprio medico anestesista, ovvero tramite il Direttore Sanitario  |   |
|  | della Struttura Extraospedaliera, ai <b>farmaci di classe H</b> inclusi nel Prontuario  |   |
|  | Terapeutico Aziendale (PTA) adottato dall’Azienda ULSS n°7 Pedemontana.                 |   |
|  | La Struttura Extraospedaliera a tal fine dichiara di possedere detti requisiti minimi:  |   |
|  | 1. deposito per farmaci e presidi medico chirurgici;                                    |   |
|  | 2. vano blindato e/o armadio antiscasso per la conservazione degli                      |   |
|  | stupefacenti;                                                                           |   |
|  | 3. arredi e attrezzature per deposito e conservazione dei medicinali, dei               |   |
|  | dispositivi medici, materiale di medicazione e altri materiali di competenza;           |   |
|  | 4. temperatura interna invernale ed estiva di 20 – 25 gradi;                            |   |
|  | La Struttura Extraospedaliera individua il responsabile del proprio armadio             |   |
|  | farmaceutico nella persona del proprio Direttore Sanitario <i>pro-tempore</i> .         |   |
|  | <b>Art. 7 - Modalità di accesso ai farmaci di classe H</b>                              |   |
|  | Ai fini dell’individuazione delle singole responsabilità nei vari momenti di            |   |
|  | trasferimento ed utilizzo dei farmaci di classe H compresi nel Prontuario               |   |
|  | Farmaceutico Aziendale (PTA) per la somministrazione dell’anestesia e per               |   |
|  | garantire l’esecuzione in sicurezza delle procedure effettuate, dovrà essere utilizzata |   |
|  | la modulistica e il registro di seguito riportati:                                      |   |
|  | - <b>Bollettario numerato</b> per l’approvvigionamento di stupefacenti (D.P.R. n.       |   |
|  |                                                                                         | 6 |

|  |                                                                                      |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | 309/1990);                                                                           |  |
|  | - <b>Registro carico e scarico stupefacenti</b> dal Direttore Sanitario dell’Azienda |  |
|  | ULSS n°7 Pedemontana o suo delegato;                                                 |  |
|  | La modulistica e il registro saranno forniti dell’UOC Assistenza Farmaceutica        |  |
|  | Territoriale dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana alla Struttura Extraospedaliera che     |  |
|  | dovrà sorvegliare sulla regolare tenuta dei medesimi tramite il proprio Direttore    |  |
|  | Sanitario.                                                                           |  |
|  | <b>Art. 8 Rapporti economici</b>                                                     |  |
|  | 1. La Struttura Extraospedaliera riconoscerà all’Azienda ULSS n°7 Pedemontana        |  |
|  | per la semplice disponibilità all’accoglimento dei pazienti la somma annua di        |  |
|  | Euro 6.000,00.=, oltre IVA, versato per l’apertura dell’istruttoria ai fini          |  |
|  | deliberativi del presente accordo per l’anno 2024.                                   |  |
|  | In relazione all’utilizzo effettivo dell’accordo detto importo potrà essere          |  |
|  | oggetto di annuale rivalutazione ad insindacabile giudizio dell’Azienda ULSS         |  |
|  | n°7 Pedemontana entro i limiti di minimo e massimo previsti dalla Regione            |  |
|  | Veneto.                                                                              |  |
|  | 2. La Struttura Extraospedaliera riconoscerà all’Azienda ULSS n°7 Pedemontana        |  |
|  | per ogni eventuale ricovero la tariffa intera del DRG prodotto e per ogni            |  |
|  | eventuale prestazione ambulatoriale la tariffa prevista dal Nomenclatore             |  |
|  | Tariffario delle prestazioni specialistiche vigente al momento dell’erogazione.      |  |
|  | 3. L’eventuale ricovero potrà avvenire, su richiesta, anche in regime di “solvente   |  |
|  | in proprio”, con oneri sempre oggetto di fatturazione nei confronti della            |  |
|  | Struttura Extraospedaliera, alle tariffe vigenti.                                    |  |
|  | 4. L’UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale provvederà con cadenza                 |  |
|  | semestrale a trasmettere al proprio Servizio Economico-Finanziario elenco dei        |  |
|  | 7                                                                                    |  |

|  |                                                                                        |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                        |  |
|  | farmaci di classe H e relativo costo comprensivo di IVA, forniti a alla Struttura      |  |
|  | Extraospedaliera.                                                                      |  |
|  | Il Servizio Economico-Finanziario provvederà, quindi, con cadenza semestrale,          |  |
|  | a fatturare direttamente alla Struttura Extraospedaliera la fornitura di cui sopra,    |  |
|  | al costo di acquisto finale dei farmaci ceduti incrementato della percentuale del      |  |
|  | 5% per la remunerazione dei costi di gestione, secondo la circolare della              |  |
|  | Regione Veneto prot. n. 559112/500800 del 04/08/2005, con assoggettamento              |  |
|  | all'IVA dovuta per norma.                                                              |  |
|  | <b>ART. 9 Clausola risolutiva espressa</b>                                             |  |
|  | Il presente accordo è risolto nel caso che anche una sola delle obbligazioni a carico  |  |
|  | delle parti non sia adempiuta secondo le modalità previste.                            |  |
|  | La risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. si verificherà quando la parte che ha      |  |
|  | interesse comunicherà all'altra parte, a mezzo raccomandata a.r., che intende          |  |
|  | avvalersi della clausola risolutiva espressa.                                          |  |
|  | <b>ART. 10 Validità</b>                                                                |  |
|  | Il presente accordo ha validità dal 01.01.2024 e verrà a scadere 31.12.2024.           |  |
|  | Esso può essere rinnovato su richiesta della parte interessata da inviarsi prima della |  |
|  | naturale scadenza, tramite PEC o con lettera raccomandata a.r..                        |  |
|  | A richiesta anche di una sola delle parti, da farsi tramite PEC o a mezzo lettera      |  |
|  | raccomandata a.r., il presente accordo potrà essere sottoposto a verifica e            |  |
|  | rivalutazione dopo un periodo minimo di sei mesi di applicazione sulla base del        |  |
|  | carico di lavoro occorso e sulla organizzazione complessiva del rapporto.              |  |
|  | <b>ART. 11 Foro competente</b>                                                         |  |
|  | Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa           |  |
|  | scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario, per           |  |
|  | 8                                                                                      |  |

qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

**ART. 12 Registrazione ed imposta di bollo.**

Il presente contratto:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente;
- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e successive modifiche.

Letto confermato e sottoscritto.

Bassano del Grappa, li \_\_\_\_\_

Per la Società

Per l'Azienda Sanitaria

Poliambulatorio San Gaetano s.r.l.

ULSS n°7 Pedemontana

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Lamberto Zancan)

(dott. Carlo Bramezza)